



24826/15

26

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**QUARTA SEZIONE PENALE**

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 21/05/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA
- Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
- Dott. PATRIZIA PICCIALLI
- Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
- Dott. GIUSEPPE GRASSO

- Presidente - N. *1181/2015*
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 44627/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PS N. IL 22/12/1954

avverso la sentenza n. 2929/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 17/03/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Massimo Gelli*  
che ha concluso per *il rigetto del ricorso.*

*L*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La corte di appello di Genova, con sentenza in data 17 marzo 2014, confermava la sentenza del tribunale di La Spezia del 7 dicembre 2012 con cui MA e PS erano stati condannati alla pena di € 1.000,00 di multa ciascuno ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, per il reato di cui all'articolo 590, commi 1, 2 e 3 cod. pen. perché il P, nella qualità di legale rappresentante della S.r.l. Spes, datore di lavoro di RB, ed il M, quale capo macchina preposto della stessa società, per colpa generica consistita in imprudenza, imperizia e negligenza nonché per colpa specifica consistita nella violazione della disciplina antinfortunistica, omettevano di adempiere ai rispettivi obblighi di vigilanza sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sull'uso dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale. In particolare non impedivano che il dipendente RB, nell'effettuare lavori di pulizia di una macchina presente in cantiere ed utilizzata per la preparazione della malta, provvedesse alla rimozione della griglia di protezione della tramoggia senza avere previamente effettuato lo scollegamento della macchina stessa dall'alimentazione elettrica e così cagionavano al predetto Roci, che rimaneva preso per un braccio all'interno della macchina, lesioni personali guarite in 130 giorni con indebolimento permanente a carico dell'apparato osteoarticolare per residua limitazione funzionale di grave entità a carico dell'arto superiore destro. Il fatto era stato commesso in La Spezia il 22 aprile 2008. Osservava la corte d'appello che il fatto si era verificato in quanto l'operaio infortunato, di origine albanese, aveva rimosso la griglia dalla macchina impastatrice per effettuare la pulizia svitando due bulloni di fissaggio e, mentre stava effettuato tale operazione, il M inavvertitamente aveva azionato il comando remoto mettendo in moto la macchina. Il M era venuto meno ai suoi obblighi di vigilanza riguardanti il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza del lavoro, che prescrivevano che la griglia non potesse essere rimossa al fine di effettuare la pulizia della macchina se non previa disalimentazione elettrica. Quanto al datore di lavoro P, egli aveva omesso di osservare gli obblighi di vigilanza sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e non aveva attuato un idoneo addestramento del lavoratore al corretto uso del macchinario con particolare riguardo alle istruzioni sulle modalità di pulizia dello stesso. Neppure aveva redatto il documento sulla valutazione dei rischi e sull'individuazione delle misure di prevenzione. All'imputato era contestato di non essersi assicurato del fatto che il R fosse stato preparato a svolgere l'attività a lui richiesta e ciò in violazione sia delle norme generiche di prudenza che delle specifiche norme cautelari. Il teste T aveva dichiarato che la pulizia della macchina previa rimozione della griglia poteva essere necessaria in caso di intasamento che bloccava la malta e dalla deposizione della parte offesa era emerso che egli aveva più volte effettuato la pulizia della macchina con le stesse modalità, ovvero smontando

la griglia di protezione, sicché si trattava di comportamento non abnorme. Non era emersa, poi, la prova della corretta informazione ricevuta dell'infortunato circa le operazioni da effettuare per la pulitura della macchina in quanto era stata prodotta in atti una scheda di formazione ed addestramento, che constava di una sola pagina, da cui risultava che il R dal giorno 7 al giorno 14 maggio 2007 aveva ricevuto istruzioni in ordine all'operatività sul cantiere e sulla sicurezza; si trattava di descrizione generica delle materie trattate ed, inoltre, la parte offesa aveva dichiarato che era stato il M ad indicargli le modalità con cui la macchina doveva essere pulita. Quanto al fatto che il R sarebbe stato correttamente informato in ordine alla pulizia della macchina, le deposizioni dei testi T e S non erano decisive ai fini di affermare che l'infortunato avesse ricevuto un'adeguata formazione perché non era stato tenuto conto dei problemi linguistici che affliggevano l'interessato ed anche in quanto esse erano smentite dalle dichiarazioni della parte lesa e dalle modalità con cui si era verificato l'infortunio. Dunque il legale rappresentante della Spes Srl, quale garante dell'incolumità fisica dei lavoratori, non aveva adempiuto all'obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni in materia di sicurezza né risultava aver delegato tale compito ad altro responsabile.

2. Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione Silvano Paganini, a mezzo dei suoi difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'inadempimento degli obblighi di controllo a carico del datore di lavoro non trovava riscontro nell'istruttoria dibattimentale, considerato che era emerso che all'infortunato era stata data corretta informazione, come si evinceva dalla scheda di formazione ed addestramento e dalle dichiarazioni rese dai testi T e S. Ingiustificato, poi, era il giudizio di prevalenza delle dichiarazioni rese dall'infortunato rispetto alla testimonianza dei testi T e S, considerato che quest'ultimo aveva detto di non aver mai dato indicazioni di rimuovere le griglia ed erano rimasti indimostrati i problemi linguistici che, secondo la corte territoriale, affliggevano la vittima. Non aveva, poi, considerato la corte territoriale che l'unica attività richiesta in cantiere, con riguardo alla macchina di cui si tratta, era quella della pulizia dei tubi di gomma, attività per la quale non era previsto lo spegnimento della macchina per cui non vi era motivo di staccare il macchinario della rete elettrica.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Osserva la corte che il ricorso è infondato.

Invero la disciplina in materia di formazione nel lavoro, quale enunciata dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, legge vigente al tempo del sinistro, risulta essere stata correttamente applicata nel caso che occupa, avendo la corte distrettuale considerato che la formazione generica impartita al lavoratore sull'uso della macchina, come riferito dai testi T e S, non era idonea a prevenire il rischio specifico connesso alla particolare fase della pulizia che, in caso di intasamento, imponeva la rimozione della griglia di protezione e l'asportazione manuale dei

residui di malta. Dall'istruttoria esperita non è emerso, dunque, che l'adeguata formazione fosse stata estesa a quella operazione specifica di pulizia che poteva rendersi necessaria in casi particolari e che avrebbe richiesto il previo scollegamento della macchina con l'alimentazione elettrica.

Ora, costituisce obbligo del datore di lavoro assicurarsi che i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro e che, qualora siano richieste conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, ricevano un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro.

La corte territoriale, con motivazione esaustiva ed esente da vizi logici, ha dato conto del fatto che, come riferito dal teste S, l'infortunato era stato reso edotto delle modalità con cui doveva effettuarsi la normale pulizia delle tubature di gomma, che prevedeva che la macchina fosse alimentata dall'energia elettrica, e del fatto che la griglia non doveva essere rimossa. E proprio sulla deposizione del teste, integrata da quella della parte offesa e dalle specifiche modalità del fatto, la corte d'appello ha fondato il giudizio di colpevolezza, avendo considerato che in ordine alla procedura di pulizia specifica, richiesta solo in caso di formazione di residui che avrebbero determinato l'intasamento della macchina e la cui asportazione manuale presupponeva la rimozione della griglia, nessuna formazione aveva ricevuto l'infortunato, tanto da aver questi agito nel modo a lui indicato dal capomacchina Mosti e senza essersi reso conto che una operazione tanto rischiosa presupponeva la disconnessione elettrica.

Si trattava, dunque, di operazione particolare e non usuale che presupponeva una informazione specifica sulle modalità operative e della quale, come tale, avrebbe dovuto essere fatto divieto all'infortunato per essere affidata a persona con adeguata formazione, dovendosi considerare che la corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l'attività di formazione del lavoratore prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, ove si tratti dell'utilizzo di macchine complesse, talune operazioni sulle quali siano riservate a personale con elevata specializzazione, non si esaurisce nell'informazione e nell'addestramento in merito ai rischi derivanti dall'utilizzo strettamente inteso ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate ( Sez. 4, n. 44106 del 11/07/2014, P.G. e p.c. in proc. Beghi, Rv. 260637 ).

Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


**P. Q. M.**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso il 21.5.2015.

Il Consigliere estensore

Liana Maria Teresa Zoso



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Giovanni RUFFINO



Il Presidente

Pietro Antonio Sirena



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IV Sezione Penale  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

12 GIU. 2015



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Giovanni RIELLO

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of the official mentioned in the text below it, Dott. Giovanni RIELLO.